

chiesero chiarimenti e si ebbe l'assicurazione assoluta e formale che le riduzioni sui premi applicati non avrebbero mai superato il 20% di quelli delle Società Sui Indagini Bulgare (cioè che risulta anche dal contratto firmato).

Queste riduzioni non sono sistematiche, eventualmente raggiungeranno il 20%, ciò che significa che potranno anche essere inferiori e anche nessuna.

Breve, si arrivò ad un accordo e si stipulò il contratto le cui caratteristiche sono le seguenti:

Effetto: 1° Dicembre 1921

Durata: Illimitata

Disdetta: 4 mesi prima del 31 dicembre di ogni anno.

Quota parte di 1° eccedente del 20% pari a 5 franchi.

Commissioni: Dal 20% se i sinistri e relative spese non supereranno il 60% dei premi netti.

Al 30% se i sinistri e relative